COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: 6

del 10/01/2019

Oggetto: Spese contingentate. Direttive ai fini della predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

L'anno **duemiladiciannove** addi' **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **13.20** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi	Presente	Assente
Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli	×	
Daniele Sparagna	×	
Daniele Mino Bembo	×	
Pietro D'Acunto	×	
Immacolata Nuzzo	×	
Elisa Venturo	×	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, lì __/15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 15 GEN. 2019 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, lì __/15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2019
☐ essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, lì 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

15 GEN. 2019

Minturno, lì __/__/____

COMUNE DI MINTURNO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 4 Economico-Finanziario rag. G. Di Micco D. Micco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica e del perseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita, il legislatore ha da tempo introdotto norme volte a limitare la possibilità, per gli enti locali, di sostenere alcune tipologie di spesa;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata approvata la manovra correttiva dei conti pubblici;

Richiamato, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legge, con il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, sono state introdotte limitazioni alle seguenti specifiche tipologie di spesa:

a) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
b) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
c) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
d) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
e) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
f) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14);

Richiamati inoltre:
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come novellato dal DL 66/2014, che stabilisce "le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi" Relativamente agli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate per: i) i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; ii) i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; iii) il controllo sicurezza cantieri ed edifici pubblici;
- l'art. 14 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) il quale ha introdotto un ulteriore limite alle spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e consulenza, prevedendo che non possano superare, rispettivamente, il 4,5% ed il 4,2% della spesa risultante dal conto annuale del personale (tale limite scende al 1,1% e al 1,4% nel caso in cui la spesa di personale sia pari o superiore a 5 milioni di euro);
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228;

Rilevato che:
- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci;

Atteso che:
- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di analoghe disposizioni per contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, in quanto tali norme non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pongono un precetto specifico e puntuale in ordine all'entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa. Tale precetto "*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (...) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi*" (sent. n. 390/2004; n. 417/2005);
- la Corte dei conti-Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 ha ammesso per gli enti locali la possibilità di rideterminare i limiti di spesa, fermo restando il tetto complessivo ed il conseguimento degli obiettivi di risparmio;
- sin dal 2005 il legislatore, conformemente al principio affermato dalla Corte costituzionale con le citate sentenze, ha sempre escluso gli enti territoriali dall'obbligo di ridurre in maniera puntuale e specifica determinate voci di spesa, fissando piuttosto obiettivi di carattere generale come il patto di stabilità o la riduzione delle spese di personale;
- con il decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) il legislatore ha compiuto una scelta in controtendenza rispetto al passato, decidendo di assoggettare gli enti locali (ma non le regioni) a disposizioni che prevedono limitazioni a specifiche voci di spesa e non semplici principi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo e, in particolare, "*le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo*" (lettera a);

Ritenuto necessario fornire le opportune direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), in vista della predisposizione del prossimo bilancio di previsione dell'esercizio;

Richiamata la deliberazione GC n. 83 del 15.03.2018 con la quale sono stati quantificati gli importi delle spese contingentate per l'anno 2018;

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario, con la quale sono stati quantificati gli importi delle spese soggette a limitazione, per effetto dell'applicazione dei tagli previsti dall'articolo 6 del d.l. n. 78/2010 come da tabella che segue:

Art. 6,c.	Tipologia di spesa	Importo 2009	% Riduzione disposta	Limite 2011 e succ.
7	Studi e incarichi di consulenza	23.605,00	80%	4.721,00
8	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	25.704,00	80%	5.140,80
9	Sponsorizzazioni	0,00	100%	========
12	Missioni	11.375,00	50%	5.687,50
13	Formazione	9.886,00	50%	4.943,00
14	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi	0,00	20%	0,00
	TOTALE	70.570,00		20.492,30

Considerato opportuno, in merito all'applicazione dei tagli alle spese:
a) prevedere la puntuale applicazione delle misure ivi previste alle spese sostenute da questo ente;
b) considerare tali disposizioni come norme di principio a cui uniformare la propria azione amministrativa, garantendo complessivamente il conseguimento di economie pari a quelle derivanti dall'applicazione dei tagli, ma demandando all'autonomia dell'ente, prevista e tutelata dall'articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei tagli da applicare alle singole voci;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 49;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1) di approvare il prospetto contenente i limiti di spesa per il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, relativamente alle tipologie soggette alle riduzioni per effetto delle disposizioni legislative sopra richiamate;
- stabilire che non siano soggette a limiti di spesa:
  a) quelle sostenute in forza di disposizioni di legge sulle quali manca qualsiasi discrezionalità dell'ente locale (es. spese per pubblicità obbligatoria);
  b) quelle coperte mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati (*Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/2011*);

2) di demandare ai Responsabili dei servizi l'attuazione della presente stabilendo che delle direttive sopra impartite si tenga conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021;

3) di trasmettere il presente provvedimento:
a) ai Responsabili dei servizi;
b) all'Organo di revisione economico-finanziaria;
Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.